



**/ FER /**

**FERROVIE EMILIA ROMAGNA**

**ACCORDO  
DI SECONDO LIVELLO**

07 Luglio 2003

Riallineamento

07 Luglio 2022

Premesse .....	3
ACCORDO DI SECONDO LIVELLO FER.....	4
Art.1. CAMPO DI APPLICAZIONE .....	5
Art.2. VALIDITÀ .....	5
Art.3. RELAZIONI INDUSTRIALI.....	5
Art.4. PROSPETTIVE DEL TRAFFICO E DEI SERVIZI PM .....	5
Art.5. ESIGENZA ORGANICA.....	5
Art.6. INTERVENTI PER SETTORE.....	5
Art.7. MOBILITÀ AZIENDALE .....	8
Art.8. CONGLOBAMENTO INDENNITÀ VARIE .....	8
Art.9. INDENNITA' SOSTITUTIVE .....	9
Art.10. INTEGRAZIONE RETRIBUZIONE AZIENDALE AD PERSONAM .....	9
Art.11. PREMIO DI RISULTATO AZIENDALE (PM) .....	9
Art.12. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO (PM).....	9
Art.13. TICKET RESTAURANT.....	9
Art.14. AD PERSONAM.....	10
Art.15. TRASFERTE IMPIANTI FISSI.....	11
Art.16. (PM) - DIARIE FERROVIA .....	12
Art.17. (PM) - AUTOLINEE AZIENDALI - SERVIZIO DI LINEA .....	12
Art.18. (PM) - AUTOLINEE AZIENDALI - SERVIZIO DI NOLEGGIO E DI FUORI LINEA ATTIVO.....	12
Art.19. (PM) – TRASFERTE E DIARIE .....	12
Art.20. INDENNITA' TURNO .....	12
Art.21. REPERIBILITA' .....	12
Art.22. INDENNITA' VARIE .....	13
Art.23. FORMAZIONE .....	14
Art.24. MULTIFUNZIONALITA' .....	15
Art.25. STRAORDINARIO .....	15
Art.26. ASSUNZIONI .....	15
Art.27. PERSONALE INIDONEO .....	16
Art.28. PART-TIME .....	16
Art.29. NUOVI REGOLAMENTI .....	16
Art.30. LAVORI FINANZIATI CON LEGGI DI INVESTIMENTO .....	16
Art.31. PM UNA TANTUM.....	16
Art.32. PM ENTRATA IN VIGORE.....	16
Art.33. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA .....	16
Art.34. DICHIARAZIONE A VERBALE (PM) .....	16
Art.35. CLAUSOLA DI RISERVA (PM).....	16
ALLEGATO 1 TABELLE RETRIBUTIVE.....	17
ALLEGATO 4 NORMATIVA PROBLEMATICHE VARIE.....	24
INDICE ACCORDI AZIENDALI .....	30

Premesse

Il seguente testo è la sintesi del riallineamento dell'Accordo Integrativo FER del 7/7/2003, rinnovato nel 2007, scaduto nel 2010, tacitamente rinnovato di anno in anno, con il superamento dell'articolazione che non riguarda più l'attuale assetto industriale e di mandato di FER S.r.l. e con la contestuale integrazione annettendo le intese raggiunte dal 2003 ad oggi con verbali di incontro e di accordo tra FER S.r.l. e le Organizzazioni Sindacali di Categoria Regionali e Territoriali.

Il documento originario, è il primo e unico Accordo di II° livello sottoscritto in FER nel lontano 2003 al termine di un lungo e complesso confronto per unificare contrattualmente il personale proveniente da quattro Gestioni Commissariali, Bologna-Portomaggiore, Ferrovie Padane, Suzzara-Ferrara e Ferrovie Venete ramo Parma-Suzzara.

Il documento risulta, ad oggi, un testo normativo superato nei fatti dall'evoluzione aziendale conclusasi con la scissione societaria del 2012. FER è stato oggetto di notevoli mutamenti organizzativi e strutturali necessari a modificare sia i compiti sia l'originario assetto; tra i cambiamenti più significativi si possono citare la confluenza, a seguito della cessione dei rami di azienda nella compagine aziendale, delle linee ferroviarie Bologna-Casalecchio ex ATC Bologna, delle linee Reggiane ex ACT Reggio Emilia e della linea Modena-Sassuolo ex ATC Modena e la scissione, prima delle Officine Manutentive confluite in MAFER e poi dell'intera Divisione Trasporto, ferroviaria e autobus, confluita in TPER.

In base all'art. 18 della Legge Regionale 30 del 1998, e s.m.i., dal 1 Febbraio 2012 FER è il gestore unico della infrastruttura ferroviaria regionale, con oltre 350 km di linea a servizio del mercato per il trasporto di passeggeri e merci con 52 stazioni e 68 fermate viaggiatori e 8 punti di carico e scarico merci (tra terminali e raccordi), assicura la piena fruibilità e il costante mantenimento in efficienza delle linee e dell'infrastruttura, attua investimenti mirati al potenziamento e ammodernamento tecnologico e allo sviluppo delle linee e impianti ferroviari, svolge le procedure concorsuali per l'affidamento del servizio di trasporto ferroviario ed esegue il relativo monitoraggio.

Quanto condiviso dalle Parti è una "base di partenza" propedeutica all'apertura di un tavolo di confronto per il rinnovo dell'integrativo di II° livello con la sottoscrizione di un accordo specifico per FER SrL, come richiamato nel Verbale di Accordo del 14/3/2019 tra Regione Emilia-Romagna, FER e OOSS.

Se in futuro si dovessero rendere necessarie figure professionali funzionali alle attuali o nuove attività di FER, e tali figure previste nel sistema di inquadramento dell'accordo aziendale originario del 2003 e non più contenute nell'attuale revisione, si procederà ad confronto tra le parti per la discussione normativa ed economica con base di partenza l'accordo originario del 2003 e/o s.m.i..

Nell'eventualità che per mero errore materiale non siano stati recepiti tutti i verbali di accordi o di incontro sottoscritti nel periodo precedente le parti concordano che detto accordo resta valido e non è superato dall'atto sottoscritto in data odierna.



**PM (Per Memoria)**

**ACCORDO DI SECONDO LIVELLO FER**

Visto l'Accordo di Programma Stato/Regione Emilia-Romagna;  
Visto l'Accordo di Programma Stato/Regione Lombardia;  
Visto l'Accordo Regione Emilia Romagna/Regione Lombardia;  
Visto il piano industriale della Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.;  
Visto il progetto PRIT 1998 - 2010 della Regione Emilia-Romagna;  
Considerata l'opportunità di consolidare ed ampliare il TPL nella Regione Emilia Romagna e Lombardia, tenuto conto delle crescenti esigenze di mobilità sostenibile e di natura ambientale che si manifestano nei territori interessati;  
Considerata l'opportunità, dopo l'approvazione del Piano Industriale, di predisporre un programma di mobilità sostenibile sia su ferro che su gomma nei bacini di competenza della FER;  
Considerato che l'attuale normativa prevede che l'assegnazione dei servizi di TPL avvenga attraverso gare a far data dal 2004;  
Considerata l'opportunità di gestire relazioni di traffico merci principalmente con origine e destinazione all'interno della Regione Emilia-Romagna, con particolare riferimento al Porto di Ravenna;  
Considerata l'opportunità di inserirsi utilmente con traffici negli itinerari denominati Corridoio Adriatico e TIBRE;  
Considerato che per queste attività è necessario prevedere attività di trazione e commerciali atte a conseguire, consolidare ed aumentare le possibilità di trasporto di merci attraverso il corridoio complementare merci al nodo di Bologna, che utilizza la tratta della Parma-Suzzara-Ferrara, denominato Corridoio Cispadano;  
Considerato che per ottenere aumenti del trasporto di merci su ferro può essere necessario attivare trasporti attraverso servizi di movimentazione anche all'interno di aree di ditte terze, utilizzando personale e/o mezzi della FER;  
Atteso che è necessario perseguire ed eventualmente incrementare l'effettuazione di treni passeggeri e merci per conto di Trenitalia;  
Considerato che nell'ambito delle sinergie tra Aziende è obiettivo prioritario mantenere, consolidare ed aumentare l'effettuazione di treni su tratte RFI, anche collaborando all'effettuazione di servizi acquisiti da altre aziende;

Visto il CCNL siglato il 27.11.2000;

La FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.r.l. (di seguito denominata FER) con la seguente delegazione trattante:

Dott. Roberto Soffritti Amministratore Unico

Dott. Ing. Mauro Mattioli Direttore Centrale

Dott. Danilo Ghetti Direttore Commerciale e Relazioni Industriali assistita dall'ASSTRA nella persona del Dott. Paolo Ignesti

con la collaborazione di:

Dott. Ing. Fabio Formentin Direttore Esercizio Ferroviario

Dott. Ing. Franco Fuzzi Direttore Esercizio Automobilistico

e le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL, rappresentate da:

Giusti Flavio FILT-CGIL Emilia Romagna

Cadioli Pierluigi FILT-CGIL Ferrara

Garavina Fabio FILT-CGIL Parma

Buscaroli Stefano FILT-CGIL Bologna

Venturini Ermes FILT-CGIL Rimini

e le RSA FILT-CGIL Aziendali

Astolfi Maurizio FIT-CISL Emilia Romagna

Mandrioli Stefano, Zangirolami Donato,, Cosentino Giuseppe, Soavi Sergio FIT-CISL: FE

Biancoli Marco FIT-CISL Bologna

Bernardelli Mila FIT-CISL Parma

Rasponi Mauro FIT-CISL Rimini

Alpi Domenico UILTRASPORTI Emilia Romagna

Villa Dino UILTRASPORTI Bologna

Cavallini Mauro UILTRASPORTI Ferrara

Bighi Giancarlo FAISA-CISAL Emilia Romagna

Buzzoni Maurizio FAISA-CISAL Bologna

Rosatti Renzo FAISA-CISAL Ferrara

Chironi Antonio FAISA-CISAL Parma

congiuntamente redigono il seguente Accordo di Secondo Livello:

## Art.1. CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1.1. A far data dalla stipula del presente accordo vengono annullati tutti i precedenti contratti ed accordi normativi ed economici sottoscritti con le ex aziende costituite in FER, fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti già maturati, dai singoli lavoratori, alla data della sottoscrizione del presente accordo.
- 1.2. Fatta salva l'esigenza di economicità gestionale e di mantenimento dei margini di concorrenzialità il presente accordo si applicherà anche ai dipendenti di aziende o società di scopo a cui la FER dovesse partecipare con quote di maggioranza o comunque di riferimento nelle quali trovi applicazione il CCNL degli autoferrotranvieri e della mobilità; le eventuali difficoltà da cui possa derivare la non applicabilità verranno affrontate in sede di confronto sindacale.
- 1.3. Il presente accordo si applicherà a tutti i dipendenti FER che fossero destinati, previo confronto sindacale, a lavorare in via temporanea in aziende per la realizzazione dei servizi accessori che l'impresa dovesse ritenere necessari per la sua crescita e competitività.
- 1.4. Nella formulazione dei singoli articoli l'attribuzione delle responsabilità decisionali, ogniqualvolta appare la dizione "FER", viene definita da quanto previsto dallo Statuto e dalle deliberazioni degli organi di FER.

## Art.2. VALIDITÀ

- 2.1 Il presente accordo di secondo livello entra in vigore il 1° gennaio 2001 e avrà scadenza il 31 dicembre 2004.
- 2.2 Esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se non sarà disdetto con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza o del 31 dicembre di ogni anno successivo al 2004.
- 2.3 Le parti concordano che la contrattazione aziendale sarà attivabile dal 30 settembre 2004 fermo restando quanto previsto al punto 1.1.

**Vedi accordo integrativo FER 10/12/2007 "Ipotesi di Accordo Integrativo FER" (All. 10)**

## Art.3. RELAZIONI INDUSTRIALI

**Articolo sostituito dall'Accordo 19/12/2005 "Pre-accordo di secondo livello e relazioni industriali" (All. 6) e integrato con Accordo 15/05/2009 "Accordo di integrazione agli accordi aziendali sulle relazioni industriali" (All. 15)**

## Art.4. PROSPETTIVE DEL TRAFFICO E DEI SERVIZI (PM)

## Art.5. ESIGENZA ORGANICA

### 5.1 PM

- 5.2 Nell'ambito del confronto sui programmi aziendali e sui livelli occupazionali, previsto dal precedente art. 3, le parti si confronteranno sull'esigenza organica aziendale, tenendo conto dei livelli e tipologie dei servizi da erogare, delle tappe di sviluppo, degli obiettivi produttivi dell'azienda nonché della professionalità necessaria per la realizzazione degli obiettivi predetti. In tale contesto formeranno oggetto di approfondimento il turn over aziendale, i programmi di formazione, il ricorso alle esternalizzazioni nonché la presenza di personale femminile.
- 5.3 Le parti concordano che saranno effettuate verifiche periodiche, su richiesta di una delle parti, al fine di rimuovere gli eventuali ostacoli che impedissero la realizzazione della nuova organizzazione.

## Art.6. INTERVENTI PER SETTORE

### 6.0 Per tutti

Fermo restando quanto previsto dal CCNL sull'inquadramento del personale il lavoro viene organizzato con caratteristiche di multifunzionalità interna ed esterna come di seguito specificato.

### 6.1 Direzione

- 6.1.1 Nei singoli Uffici si opererà in modo da eliminare la stretta suddivisione dei compiti, fatta salva la responsabilità decisionale ed organizzativa dei preposti nonché dei compiti specifici stabiliti da norme regolamentari o di legge. Ciascun addetto dovrà utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione previa adeguata formazione ed aggiornamento professionale, se necessario.
- 6.1.2 Per i quadri aziendali sarà stipulato un apposito ulteriore accordo.

**6.2 PM Trazione**

**6.3 PM Scorta Treni**

**6.4 PM Autolinee**

**6.5 PM OFFICINE E DEPOSITI**

**6.6 PM Officine M.R. e Depositi Porta Reno e Roveri**

**6.7 PM Officina M.R. e Deposito di Suzzara/Guastalla**

**6.8 PM Officina M.R. di Rimini**

**6.9 PM Manovratori**

**6.10 PM Capi Stazione**

**MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA**

**6.11 Manutenzione linea**

- 6.11.1 Esistono n. 8\* squadre di Manutenzione Linea, con sedi, ai soli fini della determinazione delle indennità, a:
- Molinella;
  - Ferrara Porta Reno;
  - Sermide;
  - Guastalla e Boretto;
  - Casalecchio (FBV);
  - Modena\*;
  - Reggio Emilia\*;

**\*PM il presente art. viene aggiornato con l'accordo di confluenza di Modena e Reggio Emilia i lavoratori di quegli impianti mantengono la sede di lavoro nei rispettivi Comuni.**

- 6.11.2 Al fine di poter organizzare i lavori nei cantieri di manutenzione lungo linea in coincidenza con gli "intervalli d'orario", la FER stabilisce l'orario normale di inizio e fine lavoro, per ogni squadra, contestualmente all'emanazione dell'Orario Generale di Servizio dei Treni. Per tenere conto anche della collocazione dei cantieri, si potrà variare l'orario di inizio di lavoro in un intervallo di più o meno 30 minuti primi (con preavviso minimo dal giorno precedente), ferma restando la durata giornaliera dell'orario di lavoro.
- 6.11.3 **PM Orari di lavoro diversi e lavori notturni - Articolo sostituito dall'art. 4 verbale di accordo 26/9/2011 "Accordo Infrastruttura" (All. 21) e verbale di accordo 11/6/2015 "Trattamento del lavoro notturno" (All.35)**
- 6.11.4 **Ai fini della corresponsione della trasferta, si considererà in trasferta il lavoro eseguito fuori dalle tratte:**
- **Ferrara:** Ferrara-Rovereto (estremi compresi);
  - **Sermide:** dalla radice del deviatoio lato Suzzara della Stazione di Magnacavallo alla radice del deviatoio lato Ferrara dalla Stazione di Stellata;
  - **Guastalla:** Luzzara-Guastalla-Gualtieri;
  - **Boretto:** Boretto-Brescello-Sorbolo;
  - **Casalecchio:** Casalecchio-Via Lunga (F.B.V.);
  - **Molinella:** Traghetto-Guarda
  - **P.M.:** Per i lavoratori di Modena e Reggio Emilia, ai fini della corresponsione della trasferta, si considererà in trasferta il lavoro eseguito fuori dal Comune di residenza
- 6.11.5 **PM**

- 6.11.6 Per le attività di lavoro svolte entro la tratta di linea, residenza di servizio, verrà riconosciuta una trasferta aziendale di € 1,60 per i giorni di effettiva presenza sulla propria tratta; tale trasferta aziendale è divisibile per mezza giornata. Tale trasferta aziendale non rientra nella base di calcolo del T.F.R. né di nessun istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensiva delle relative incidenze.
- 6.11.7 In caso di prestazione di lavoro fuori dalla propria tratta, in sostituzione della trasferta di cui al punto 6.11.6. sarà corrisposta la trasferta degli impianti fissi, senza l'applicazione della franchigia di 3 km prevista all'art. 20/a punto 10/b del CCNL del 23/07/1976;
- 6.11.8 Le due trasferte non sono cumulabili.
- 6.11.9 I coordinatori hanno la sede e la residenza di lavoro delle rispettive squadre.
- 6.11.10 PM**

## 6.12 Impianti Elettrici Segnalamento e Trazione

- 6.12.1 Esistono n.: 7\* squadre di I.S., con sedi, ai fini della determinazione delle indennità a:
- Roveri;
  - Ferrara Porta Reno;
  - Sermide;
  - Guastalla;
  - Casalecchio (FBV);
  - Modena\*;
  - Reggio Emilia\*.

**\*PM Con l'accordo di confluenza di Modena e Reggio Emilia i lavoratori mantengono la sede di lavoro nei rispettivi Comuni.**

- 6.12.2 Sono di competenza degli agenti I.S. i compiti di manutenzione degli impianti elettrici delle stazioni e degli edifici lungo linea, i compiti di protezione dei propri cantieri nonché i piccoli scavi connessi con le attività svolte.  
Gli scavi di una certa entità dovranno essere eseguiti in collaborazione con la M.L. al fine di utilizzare i mezzi operativi a disposizione della stessa.  
Il Capo Tecnico I.E.S.T., sentita la Direzione, avrà la possibilità di richiedere l'intervento della M.L. in funzione dell'entità dello scavo.
- 6.12.3 Sono di competenza degli agenti I.E.S.T. anche i compiti connessi con la sorveglianza, gestione e manutenzione degli impianti di trazione elettrica. La FER provvederà ad organizzare, previa informativa alle OO.SS., appositi corsi.
- 6.12.4 PM - Orari di lavoro diversi e lavori notturni- Articolo sostituito dall'art. 4 verbale di accordo 26/9/2011 "Accordo Infrastruttura" (All. 21) e verbale di accordo 11/6/2015 "Trattamento del lavoro notturno" (All.35)**
- 6.12.5 Al fine di poter organizzare i lavori di manutenzione in coincidenza con gli "intervalli d'orario", la FER stabilisce l'orario di inizio e fine lavoro, per ogni squadra, contestualmente all'emanazione dell'Orario Generale di Servizio dei Treni, tenendo conto anche della necessità di ottenere un maggiore tempo di presenziamento degli impianti.  
Per tenere conto anche della collocazione dei cantieri, si potrà variare l'orario di inizio di lavoro in un intervallo di più o meno 30 minuti primi (con preavviso minimo dal giorno precedente), ferma restando la durata giornaliera dell'orario di lavoro.

## 6.12.6 PM

## 6.13 Abilitazioni

- 6.13.1 I lavoratori assunti a tempo indeterminato nei settori indicati nello schema sotto riportato, oltre alle abilitazioni previste per il proprio inquadramento dovranno acquisire anche le abilitazioni di seguito previste e svolgere a richiesta le relative mansioni sono esclusi dal presente obbligo i lavoratori in forza al 1/01/2001.
- 6.13.2 Per i lavoratori assunti con Contratto di Formazione e Lavoro dovranno essere specificate nel Progetto di formazione e lavoro o nella lettera di assunzione le abilitazioni

eventualmente richieste per la trasformazione del contratto, in ogni caso non inferiori a quelle di seguito previste

- **Personale di Officine-Depositi - PM**
- **Personale di Manutenzione Linea:**  
Abilitazione alle funzioni di addetto manovre e scambi ed alla protezione completa dei cantieri di lavoro;  
Acquisizione abilitazione Modulo "A" ex Delibera 7/2001 RFI (Formare i treni)  
Acquisizione di abilitazione Modulo "C" ex Delibera 7/2001 RFI (Scortare tradotte);  
Abilitazione alla condotta e scorta carrelli, interruzione linea;  
Abilitazione all'uso delle macchine operatrici  
Abilitazione Banco ACEI;
- **Personale di Stazione:**
- **PM Manovratori:**
- **PM Altro personale di stazione:**
- **PM - Personale I.E.S.T. punto parzialmente modificato dal verbale di Accordo 13/11/2013 relativo alla "definizione del programma formativo degli operatori di manutenzione destinati a svolgere le proprie funzioni nel reparto Impianti Elettrici assunti con contratto di Apprendistato Professionalizzante." (All. 26)**  
Abilitazione ad apposito incaricato per il ripristino banchi ACEI, abilitazione alle funzioni di addetto manovre e scambi ed alla protezione dei cantieri di lavoro nonché quelle connesse con la trazione elettrica.  
Le abilitazioni manovre e scambi e protezione cantieri di lavoro saranno utilizzate nell'ambito delle attività del reparto.  
Acquisizione abilitazione Modulo "A" ex Delibera 7/2001 RFI (Formare i treni)  
Acquisizione di abilitazione Modulo "C" ex Delibera 7/2001 RFI (Scortare tradotte);
- **PM Personale Scorta Treni:**

La verifica del possesso dei requisiti psicofisici necessari all'ottenimento delle abilitazioni avverrà al momento dell'assunzione.

Il conseguimento delle abilitazioni è condizione per la nomina in pianta stabile ovvero per la conferma di assunzione e come tale è specificata nella lettera di assunzione. Qualora il conseguimento delle abilitazioni di cui al presente articolo non fosse possibile per la perdita di requisiti psicofisici dovuta ad infortunio sul lavoro, tale circostanza non sarà considerata ostativa per la conferma di assunzione e per la nomina in pianta stabile.

#### Art.7. MOBILITÀ AZIENDALE

- 7.1 Ferme restando le norme di legge e contrattuali in materia, al personale in servizio e all'atto di assunzione è assegnata la residenza di servizio in atto al momento della stipula del presente accordo ovvero quella da esso derivante.
- 7.2 Nel caso di trasferimento di Sede saranno applicate le normative previste dall'allegato n. 4/B **Punto modificato ed integrato dal verbale di accordo 21/1/2016 "trasferimento di sede del personale" (All. 38).**

#### Art.8. CONGLOBAMENTO INDENNITÀ VARIE

- 8.1 Tenuto conto dell'accorpamento di quattro realtà nella FER, al fine di semplificare la materia retributiva, tutte le indennità di carattere aziendale, pur rimanendo comunque confermate le specifiche prestazioni ad esse connesse, ancorché previste negli accordi di cui all'art. 1.1, vengono riassorbite, salvo diversa specificazione, e si intendono sostituite e conglobate nelle indennità di cui agli 9 e 10 ai sensi del CCNL del 1997.
- 8.2 Dette indennità ricomprendono ed assorbono anche le ulteriori attività di:
  - multifunzionalità;
  - docenza in corsi di formazione ed aggiornamento del personale;
  - collaborazione per l'arricchimento professionale dei colleghi meno esperti;



- compiti del servizio di prevenzione e protezione;
- eventuale assistenza dei passeggeri e nelle stazioni;
- compiti connessi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, anche per i cantieri.

#### Art.9. INDENNITA' SOSTITUTIVE

##### Articolo modificato ed integrato con Accordo Integrativo 10/12/2007 (All. 10)

- 9.1 Viene riconosciuta al personale, ai sensi dell'art. 8.1., una indennità fissa mensile (per 14 mensilità), utile per il calcolo dell'accantonamento annuale T.F.R., secondo gli importi di cui all'allegato n. 1/A. Tale indennità costituisce base di calcolo per gli istituti di legge e/o contrattuali.
- 9.2 A tutti gli agenti per il contributo reso al raggiungimento di *nuove possibilità di trasporto* e di volumi più elevati di produttività generale, per il conglobamento delle indennità, dei premi e delle ulteriori attività di cui al precedente art. 8, viene riconosciuta una indennità giornaliera legata alla effettiva presenza, secondo gli importi di cui alla colonna "A" dell'Allegato n. 1/B. Per il personale con orario su 6 giorni l'indennità giornaliera sarà erogata secondo gli importi di cui alla colonna "B" del medesimo Allegato n. 1/B. Tale indennità non rientra nella base di calcolo del T.F.R. né di nessun istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensiva delle relative incidenze.
- Per il presente istituto sono considerati come effettiva presenza:
- i permessi sindacali;
  - le attività svolte dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in conformità a quanto previsto da norme di legge o contrattuali;
  - Le attività svolte come pubblici amministratori, come volontari della Protezione Civile, come donatori di sangue se comportano il rimborso all'azienda da parte di terzi della mancata prestazione comprensiva dell'indennità di presenza di cui al presente punto.
- 9.2.1 Per le modalità tecniche di erogazione dell'indennità di presenza vedi allegato 4/A.

#### Art.10. INTEGRAZIONE RETRIBUZIONE AZIENDALE AD PERSONAM

- 10.1 Agli agenti in forza al 31/12/2000 presso la ex G.C.G. Ferrovia Bologna Portomaggiore e la ex G.C.G: Ferrovia Suzzara-Ferrara viene riconosciuto un assegno "ad personam" di € 30,00 al par. 170 riparametrato (allegato n.1/F) per 14 mesi non riassorbibile.
- Agli agenti indicati nella tabella (allegato n. 1/G) il valore precedente è incrementato dei valori assoluti ivi indicati.
- 10.2 La presente indennità è utile per il calcolo dell'accantonamento annuale del T.F.R., non ha effetto su alcun altro istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensiva delle relative incidenze.

#### Art.11. PREMIO DI RISULTATO AZIENDALE (PM)

#### Art.12. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO (PM)

**Articoli 11 e 12 modificati e sostituiti dai verbali di accordo 21/7/2014 "Accordo per la definizione di un nuovo premio di risultato" (All. 28), dall'accordo 5/6/2020 "Erogazione Premio di risultato 2019" (All. 66), dall'accordo 19/05/21 "Erogazione Premio di risultato 2020" (All. 68) e dall'accordo 18/05/22 "Erogazione Premio di risultato 2021" (All. 76).**

#### Art.13. TICKET RESTAURANT

- 13.1 Il ticket restaurant giornaliero è di € 5,25
- 13.2 Il ticket restaurant sarà erogato a tutto il personale sulla base della presenza giornaliera effettiva.
- 13.3 Il ticket restaurant ha natura assistenziale e pertanto il suo controvalore non rientra nella base di calcolo del T.F.R. né di nessun istituto di legge e/o contrattuale.
- 13.4 Per le modalità tecniche di fruizione del ticket restaurant vedi allegato n. 4/A.
- 13.5 La normativa di cui sopra entra in vigore con le presenze del mese di luglio 2003.

**Art.14. AD PERSONAM**

**EX FERROVIA SUZZARA-FERRARA**

- 14.1 La fornitura di alloggio e l'indennità sostitutiva d'alloggio sono abrogate, escluso per il Coordinatore Ferroviario cui permane "ad personam" l'obbligo di residenza. Restano riconosciuti "ad personam" i trattamenti in atto, che saranno riassorbiti fino a concorrenza in occasione di eventuali passaggi a profilo professionale superiore, ovvero a profilo professionale per la quale la normativa abrogata non prevedeva l'attribuzione dell'alloggio o dell'indennità sostitutiva. La presente indennità viene riconosciuta per 12 mensilità.
- 14.2 Residuano inoltre "ad personam" le seguenti indennità aziendali: cau,, residenza a Ferrara. Restano riconosciuti "ad personam" i trattamenti in atto, che saranno riassorbiti fino a concorrenza in occasione di eventuali passaggi a profilo professionale superiore, ovvero a profilo professionale per la quale la normativa abrogata non prevedeva l'attribuzione dell'indennità.  
La presente indennità viene riconosciuta per 14 mensilità.
- 14.3 Al personale in forza al 31/12/2000 nella ex GCG FSF vengono riconosciute "ad-personam" n. 2 (due) giornate di permesso retribuito in sostituzione delle 4 mezze festività.

**EX FERROVIE PADANE**

**14.4 PM**

- 14.5 Restano riconosciuti "ad personam" i trattamenti in atto, che saranno riassorbiti fino a concorrenza in occasione di eventuali passaggi a profilo professionale superiore, ovvero a profilo professionale per la quale la normativa abrogata non prevedeva l'attribuzione dell'alloggio o dell'indennità sostitutiva.  
La presente indennità viene riconosciuta per 12 mensilità.

**14.6 PM**

- 14.7 Al personale in forza al 31/03/1980 nella ex G.C.G. F.P. vengono riconosciute "ad personam" n. 2 (due) giornate di permesso retribuito in sostituzione delle 4 mezze festività.

**EX FERROVIA BOLOGNA-PORTOMAGGIORE**

**14.8 PM**

- 14.9 L'indennità 20 anni residua "ad personam" a tutti gli agenti che alla data di firma del presente accordo ne hanno maturato il riconoscimento.  
Restano riconosciuti "ad personam" i trattamenti in atto, che saranno riassorbiti fino a concorrenza in occasione di eventuali passaggi a profilo professionale superiore.  
La presente indennità viene riconosciuta per 14 mensilità.
- 14.10 L'indennità buono vestiario riconosciuta agli agenti degli uffici residua agli agenti che erano presenti alla data del 31/12/2000 nella ex GCG FBP. Restano riconosciuti "ad personam" i trattamenti in atto, che saranno riassorbiti fino a concorrenza in occasione di eventuali passaggi a profilo professionale superiore, ovvero a profilo professionale per la quale la normativa abrogata non prevedeva l'attribuzione della indennità buono vestiario. La presente indennità sarà erogata con la mensilità di dicembre di ogni anno.
- 14.11 Residuano "ad personam" N. 3 (tre) giornate di permesso retribuito agli agenti degli uffici che erano in forza al 31/12/2000 presso la ex GCG FBP.

**EX FERROVIA PARMA-SUZZARA**

**14.12 PM**

- 14.13 L'indennità 20 anni residua "ad personam" a tutti gli agenti che alla data di firma del presente accordo ne hanno maturato il riconoscimento.  
Restano riconosciuti "ad personam" i trattamenti in atto, che saranno riassorbiti fino a concorrenza in occasione di eventuali passaggi a profilo professionale superiore.  
La presente indennità viene riconosciuta per 14 mensilità.

14.14 L'indennità buono vestiario riconosciuta agli agenti degli uffici residua agli agenti che erano presenti nella ex GCG FPS alla data del 31/12/2000. Restano riconosciuti "ad personam" i trattamenti in atto, che saranno riassorbiti fino a concorrenza in occasione di eventuali passaggi a profilo professionale superiore, ovvero a profilo professionale per la quale la normativa abrogata non prevedeva l'attribuzione dell'indennità buono vestiario.

La presente indennità sarà erogata con la mensilità di dicembre di ogni anno.

14.15 Residuano "ad personam" N. 3 (tre) giornate di permesso retribuito agli agenti degli uffici che erano in forza al 31/12/2000 presso la ex GCG FPS.

14.16 **BIS - EX ATC REGGIO EMILIA**

**Accordo di definizione per il personale ex ACT confluito in FER di integrazione retribuzione aziendale ad personam personale ML e IE del 18/11/2009 (All. 17).**

*"le parti concordano di riconoscere al personale della Manutenzione linea e degli Impianti elettrici, una cifra mensile (per 12 mesi) onnicomprensiva di euro 110,00 a riassorbimento di ogni eventuale trattamento e/o indennità riconosciuta in Act e non prevista dal contratto integrativo FER. Detta cifra sarà corrisposta a partire da Luglio 2009 e riassorbita con i futuri aumenti derivanti da contratti nazionali e/o aziendali (con esclusione delle somme derivanti da premi di risultato) e da passaggi a parametro superiore."*

PER TUTTI

14.16 I nominativi degli agenti ed il valore delle indennità "ad personam" sono riportati nell'allegato n. 1/H. I trattamenti di cui ai punti precedenti dell'art. 14 non rientrano nella base di calcolo del T.F.R. né di nessun istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensivi delle relative incidenze.

**Art.15. TRASFERTE IMPIANTI FISSI**

15.1 Per le trasferte su rete sociale o equiparata vengono applicati gli intervalli orari e le percentuali previste dall'Accordo Nazionale calcolate con le nuove basi di carattere aziendale indicate nell'allegato 1D/A. Viene inoltre riconosciuta la:

Trasferta ridotta dalle 2 alle 4 ore 10 %

15.2 Per le trasferte fuori rete vengono applicate, con le terminologie e gli intervalli orari previsti dall'Accordo Nazionale, le seguenti percentuali calcolate con le nuove basi di carattere aziendale indicate nell'allegato 1D/B.

Trasferta intera .....	100%
Trasferta parziale .....	30%
Trasferta ridotta dalle 2 alle 4 ore .....	20%
Trasferta con pernottazione con dormitorio/albergo/altro analogo fornito dall'azienda.....	120%
senza dormitorio/albergo/altro analogo fornito dall'azienda .....	180%

15.3 Trasferta con rimborso a piè di lista:

previa autorizzazione della Direzione, in caso di trasferta intera o di trasferta con pernottazione (uniche fattispecie per cui è prevista tale possibilità), qualora vengano presentate fattura o ricevute fiscali per rimborso di vitto (in albergo o ristorante non di lusso) la trasferta viene ridotta del 50%.

15.4 (PM)

15.5 La rete Sociale o equiparata viene individuata nel territorio della Regione Emilia-Romagna e della provincia di Mantova.

15.6 Le indennità di trasferta di cui al presente articolo non rientrano nella base di calcolo del T.F.R. né di nessun istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensive delle relative incidenze.

**Art.16. DIARIE FERROVIA (PM)**

**Art.17. AUTOLINEE AZIENDALI - SERVIZIO DI LINEA (PM)**

**Art.18. AUTOLINEE AZIENDALI - SERVIZIO DI NOLEGGIO E DI FUORI LINEA ATTIVO (PM)**

**Art.19. TRASFERTE E DIARIE**

19.1 Con riferimento alla disciplina delle trasferte e le parti si danno atto che, ferme restando le clausole normative previste dal CCNL, ove non modificate, i trattamenti economici convenuti nel presente accordo sono complessivamente migliorativi di quelli stabiliti nella contrattazione nazionale e pertanto assorbono e sostituiscono in toto questi ultimi.

**Art.20. INDENNITA' TURNO**

20.1 L'Indennità di turno viene riconosciuta a:  
- personale di stazione;

20.1 L'indennità di turno del personale turnista viene stabilita in € 2,00 con totale assorbimento della indennità di cui all'art. 5a del CCNL del 21.05.1981.

20.2 La presente indennità è utile per il calcolo dell'accantonamento annuale del T.F.R., non ha effetto su alcun altro istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensiva delle relative incidenze.

**Art.21. REPERIBILITA'**

**Articolo modificato ed integrato dal Verbale di Accordo 26/9/2011 "Accordo Infrastruttura" (All. 21)**

21.1 L'Azienda potrà istituire servizi di reperibilità secondo la normativa in atto, per sopperire a particolari esigenze di servizio nei periodi di impresenziamento e nei periodi coincidenti con la prima e l'ultima corsa dei treni e delle autolinee.

21.2 Il personale chiamato ad effettuare la reperibilità viene così individuato:

- a) **P.M.** Settore Trazione e scorta treni
- b) Settore Impianti elettrici e di segnalamento, telefoni, trazione elettrica (M.L. a Roveri e Suzzara)
- c) **P.M.** Settore officina M,R, Autolinee
- d) **P.M.** Movimento autolinee

**21.2.1P.M.**

21.2.2 Per il punto b) il servizio è giornaliero e sarà articolato per unità operative (squadre) composte da due agenti aventi formazione professionale compatibile con interventi in autonomia. Ogni squadra sarà reperibile per 6 giorni continuativi della settimana a rotazione e di norma per un arco di tempo che intercorre dalla partenza del primo treno all'arrivo dell'ultimo treno sia passeggeri che merci effettuato sulle linee di competenza delle singole squadre. Le squadre afferenti le sedi di Roveri e di Suzzara sono composte da 1 agente IEST e 1 agente della M.L. Per quest'ultimo è prevista idonea formazione sui rischi specifici degli impianti IEST.

**21.2.3 P.M.**

**21.2.4 P.M.**

21.3 La giornata di reperibilità si svolge fuori dell'orario normale di lavoro del settore di appartenenza del personale incaricato.

Nel caso in cui gli agenti in reperibilità vengano chiamati prima del proprio orario di lavoro (esempio 8 - 12; 13,10 -17), potranno compensare tale periodo anticipando l'orario di termine di lavoro, con l'obbligo però di rimanere reperibile per il resto della giornata di reperibilità.

**21.4 P.M.**

21.5 Per il reperimento del personale in reperibilità si provvederà per quanto sarà possibile con:  
▪ telefoni cellulari o altro.

- mediante telefono fisso;
  - utilizzazione di un agente in servizio;
- 21.6.1 L'agente chiamato in servizio dovrà presentarsi entro 1 ora dalla chiamata per gli agenti di cui al punto b), del comma 21.2.
- le ore di lavoro in regime di reperibilità, oltre all'effettuazione dell'ordinario turno di servizio, danno diritto al pagamento di ore straordinarie, se non vengono compensate con pari ore di anticipo del termine del lavoro.
- 21.6.2 Agli agenti di cui al punto b) del comma 21.2. vengono inoltre applicate le seguenti normative:
- le ore di lavoro nei giorni di mancato riposo danno diritto al pagamento di ore straordinarie festive se il periodo di prestazione è inferiore a 4 ore; in applicazione del CCNL, sarà corrisposto anche il 50% della retribuzione minima conglobata per le restanti ore non lavorate, fino all'orario normale giornaliero. Se la prestazione di lavoro sarà superiore alle 4 ore, verrà corrisposta la maggiorazione festiva, integrata, se ricorrono le condizioni, anche dalla maggiorazione straordinaria; in questo caso l'agente avrà diritto ad un giorno di riposo da effettuarsi secondo l'attuale normativa nazionale.
- 21.7 Per ogni giornata di reperibilità sarà corrisposta l'indennità di cui al successivo punto 21.8; tali indennità non potranno ovviamente essere riconosciute agli agenti che, pur non essendo in turno di reperibilità, siano chiamati in servizio per particolari esigenze contingenti.
- 21.8 P.M.** Per ogni giornata di reperibilità - **Vedi Accordo 26/9/2011 "Accordo Infrastruttura" (All. 21)**
- 21.9 L'indennità di reperibilità è comprensiva dell'indennità di turno che pertanto non verrà erogata.
- 21.10 Il personale inserito in un servizio di reperibilità chiamato per particolari urgenti necessità per effettuare un intervento di manutenzione o un servizio di turno verrà corrisposta, per non più di una volta nella medesima giornata, una indennità di effettuazione di prestazione in reperibilità di € 15,00 (L. 29.044) per chiamate collocate 1 ore prima o 1 ora dopo l'inizio o il termine del normale orario di servizio o € 25,00 (L. 48.407) per chiamate fuori da tali limiti. Tale indennità non rientra nella base di calcolo del T.F.R. né di nessun istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensiva delle relative incidenze.
- 21.11 Il personale non inserito in un servizio di reperibilità, ma ugualmente chiamato in servizio secondo le modalità del punto 21.2 per effettuare una ulteriore prestazione oltre a quella degli agenti reperibili verrà corrisposta una indennità di chiamata maggiorata del 30% rispetto a quella prevista al punto 21.10.

## Art.22. INDENNITA' VARIE

### 22.1 INDENNITA' D.C.O./D.U.

**Articolo sostituito dal Verbale di Accordo 27/1/2020 "Problematiche personale GC e DOTE – revoca stato di agitazione" (All. 65)**

### 22.2 INDENNITA' DI CASSA

€ 15,00 (L. 29.044) = per 14 mensilità,  
Sostituzione cassiere

Per la sostituzione del titolare cassiere verrà corrisposta l'indennità di cassa giornaliera di € 1,00 (L. 1.936).

Il servizio può essere svolto da agenti attualmente inquadrati dal parametro 175 al parametro 250. Le presenti indennità sono utili per il calcolo dell'accantonamento annuale del T.F.R., non hanno effetto su alcun altro istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensive delle relative incidenze.

### 22.3 P.M. - PREMIO PER ESAZIONI SUPPLETIVE FERROVIARIE

### 22.4 P.M. - INDENNITA' DI MANEGGIO DENARO NELLE STAZIONI

### 22.5 INDENNITA' DI GUIDA MEZZI AZIENDALI

A seguito della dotazione di mezzi aziendali nei diversi settori, si è stabilita una disciplina che regola l'uso, la manutenzione e la responsabilità della guida degli automezzi.

Vengono confermate le seguenti forme assicurative:

- a) Assicurazione KASCO per danni ai mezzi "nuovi" della FER per colpa del guidatore con franchigia di euro 100,00;
- b) Assicurazione per la difesa legale del guidatore;
- c) Eventuale associazione all'ACI per il soccorso stradale su tutto il territorio nazionale (L'associazione o meno sarà decisa dall'azienda a cui faranno carico i costi di soccorso se necessari)

Per i lavoratori non delle autolinee e non quadri, per la copertura degli oneri che in linea generale restano necessariamente a carico del dipendente, rinnovo patente, multe ecc, viene riconosciuta una indennità di guida giornaliera di € 0,80; tale indennità sarà riconosciuta in caso di effettuazione di almeno un viaggio di andata e ritorno dalla propria sede di lavoro. Tale indennità non rientra nella base di calcolo del T.F.R. né di nessun istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensiva delle relative incidenze.

## **22.6 PM - INDENNITA' DI PERNOTTAZIONE**

### **22.7 INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO**

**punto modificato dal Verbale di Accordo 10/12/2007 "Ipotesi di accordo integrativo FER" (All. 10) e 11/6/2015 "Accordo per il trattamento del lavoro notturno" (All. 35)**

Al personale ML e IEST, in caso di lavoro effettuato in ore notturne nella tratta di linea di residenza verrà riconosciuta una specifica indennità di lavoro notturno di importo e con modalità di calcolo pari all'indennità di trasferta di cui all'articolo 15.1. Tale specifica indennità è comprensiva di quelle di cui all'articolo 6.11.6. e della maggiorazione per lavoro notturno, in quanto complessivamente di miglior favore. Tale indennità non rientra nella base di calcolo del T.F.R. né di nessun istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensiva delle relative incidenze.

Al personale delle stazioni verrà riconosciuta una specifica indennità di lavoro notturno pari a € 5.00 per ogni ora ricadente dalle ore 22,00 alle ore 5.00 tale specifica indennità è comprensiva della maggiorazione per lavoro notturno, in quanto complessivamente di miglior favore. Tale indennità non rientra nella base di calcolo del T.F.R. né di nessun istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensiva delle relative incidenze.

### **22.8 PM INDENNITA' MANOVRE IN RACCORDI DI TERZI**

### **22.9 MAGGIORAZIONE INDENNITA' DI SPOSTATO RIPOSO**

Viene riconosciuta una maggiorazione di indennità di spostato riposo, in aggiunta a quanto previsto dal CCNL, tale maggiorazione compete esclusivamente quando "l'effettiva prestazione settimanale abbia superato l'orario massimo settimanale" escludendo pertanto eventuali giornate di mancata prestazione lavorativa (sciopero - congedo - malattie - ecc.), ed è equivalente alla maggiorazione del 10% per lavoro straordinario. Tale indennità non rientra nella base di calcolo del T.F.R. né di nessun istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensiva delle relative incidenze.

### **22.10 ISTRUTTORE ACCREDITATO RFI**

**Articolo modificato dai Verbali di Accordo Istruttori del 15/4/2010 (All.18) dall'Accordo di Integrazione 13/7/2010 (All. 19) e dall'Accordo Movimento 4/4/2018 (All. 50)**

### **22.11 PM - FUNZIONI SUPERIORI AGENTI DI MOVIMENTO**

### **22.12 PM - TRENI MERCI IN ORARIO NOTTURNO**

### **22.13 PM - MANOVRE SCALO DI GUASTALLA/S. GIACOMO.**

### **22.14 PM - FUNZIONI DI COLLETTORE.**

### **22.15 PM - INDENNITA' DI ABILITAZIONE PER PERSONALE NON DI MOVIMENTO.**

## **Art.23. FORMAZIONE**

**Articolo modificato ed integrato dal Verbale di Accordo 16/3/2005 (All. 5) Indennità di formazione e dai Piani di formazione annuali.**

23.1 Nel quadro del modello organizzativo che si delinea nel presente Accordo di Secondo Livello, fermo restando l'obbligo di provvedere all'arricchimento professionale dei colleghi meno esperti da parte di ogni dipendente, la formazione costituisce il fattore decisivo del cambiamento capace di promuovere lo sviluppo di risorse umane adeguate alle nuove esigenze strategiche ed operative.

23.2 Per supportare l'attuazione degli interventi organizzativi, il rafforzamento di professionalità maggiormente rispondenti alle continue innovazioni tecniche e tecnologiche e la massimizzazione dell'efficienza sotto il profilo organizzativo, tutti i dipendenti sono soggetti ad attività di formazione.

23.3 Gli effettivi periodi da dedicare ad interventi di formazione saranno successivamente definiti dall'azienda, previo confronto con la RSU/RSA, diversificandone la misura in relazione alla qualificazione professionale, alle necessità di aggiornamento ed alle esigenze organizzative che potranno scaturire dall'attuazione dei previsti programmi di mobilità orizzontale e/o interaziendale.

#### Art.24. MULTIFUNZIONALITA'

24.1 I lavoratori sono tenuti a svolgere le mansioni previste dai processi di multifunzionalità di cui al presente accordo ed ad utilizzare, previo processo formativo e di istruzione ove occorrono, le eventuali apparecchiature, macchinari, rotabili ed autoveicoli in dotazione alla FER.

24.2 Lo svolgimento di particolari funzioni in materia di sicurezza e salute del lavoro sulla base delle normative, regolamenti e disposizioni vigenti e altre che dovessero essere emanate in futuro, ove svolte come attività lavorativa, in affiancamento o sostituzione della prestazione ordinaria, non comporterà alcun riconoscimento aggiuntivo.

24.3 Gli agenti con qualifiche di comando e/o coordinamento operativo svolgono, all'occorrenza, anche le attività degli agenti sottoposti, oltre alle funzioni di comando e/o coordinamento.

24.4 Tutto il personale è tenuto a svolgere, in caso di necessità, le mansioni relative alle abilitazioni conseguite, elencate al punto 6.13, secondo quanto previsto nel presente accordo.

#### Art.25. STRAORDINARIO

25.1 Su motivata richiesta aziendale, validata previo accordo con le RSA sottoscrittrici del presente accordo (un rappresentante per sigla), ai lavoratori degli uffici e manutenzione impianti fissi potrà essere richiesto, con un preavviso che di norma sarà almeno di 48 ore, lo svolgimento di lavoro straordinario fino a un massimo di 250 ore annuali

25.2 Nei casi impreveduti ed eccezionali, per i quali è indispensabile l'utilizzo di prestazioni straordinarie, possono essere derogati il termine di preavviso ed il ricorso alle procedure di validazione.

25.3 Le parti convengono che le attività di servizi agli organi societari costituiscono servizi indispensabili e che il personale addetto può, con il proprio consenso, superare la durata giornaliera di lavoro effettivo, con remunerazione dell'orario eccedente quello normale di lavoro in base alle maggiorazioni contrattuali del lavoro straordinario.

#### Art.26. ASSUNZIONI

**Articolo modificato ed integrato dal Regolamento di Reclutamento del 5/6/2013 (All. 23) e dal Verbale di Accordo su argomenti vari del 14/3/2019 tra RER, FER e OOSS (All. 57)**

26.1 Le assunzioni che necessitano, nel periodo di validità del presente accordo, saranno effettuate da FER ricorrendo anche a contratti di formazione e lavoro o contratti di lavoro interinale secondo le disposizioni normative e contrattuali stabilite in sede nazionale, fatta salva in ogni caso una quota massima del 40% dei posti disponibili da riservare a selezioni interne per favorire la mobilità interna, con approssimazione all'unità intera superiore. Con le modalità di cui al primo periodo si procederà per coprire le posizioni non attribuite e per quelle rese disponibili a seguito delle selezioni interne. Rimane salva ed impregiudicata la possibilità di procedere ad assunzioni di personale esperto.

26.2 Altre forme di contratti di lavoro flessibile possono essere operativamente adottate successivamente, tenendo presenti le effettive esigenze organizzative per quanto concerne il contratto a tempo determinato o il contratto di apprendistato nonché la compatibilità con le possibilità organizzative e concrete di inserimento nella vigente esigenza organica per il part-time orizzontale e/o verticale.

26.3 La FER si farà carico dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale assunto, sia ai fini del conseguimento delle abilitazioni necessarie che ai fini dell'antifortunistica. La partecipazione ai corsi è obbligatoria. Non si procederà al consolidamento dell'assunzione in caso di non partecipazione o di partecipazione con esito negativo.

**Art.27. PERSONALE INIDONEO (PM)**

**Art.28. PART-TIME**

**Articolo modificato ed integrato dall'Accordo sul lavoro a tempo parziale del 30/7/2004 (All. 4)  
28.1 PM**

**Art.29. NUOVI REGOLAMENTI**

29.1 Le parti concordano sulla necessità di attivare entro 30 giorni dalla firma del presente accordo una commissione mista paritetica che proporrà un testo su:

- regolamento avanzamenti e promozioni;
- **PM regolamento per l'erogazione dell'anticipazione del T.F.R. punto sostituito con Accordo del del 1/3/2004 (All. 3)**
- **PM regolamento per l'attuazione della Legge 146/90 e successive punto sostituito con Regolamento provvisorio Aziendale del 1/7/2010 (All. 18.1)**

**Art.30. LAVORI FINANZIATI CON LEGGI DI INVESTIMENTO**

30.1 In caso di necessità e nel periodo di sospensione di esercizio ferroviario per i lavori di miglioramento linea, alcune attività potranno essere svolte anche presso altri Depositi previa informativa antinfortunistica.

Saranno effettuati opportuni incontri con le OO.SS. per gli aspetti organizzativi.

30.2 I lavori di investimento porteranno alla introduzione in azienda di nuovi impianti e nuove tecnologie. Saranno effettuati opportuni incontri con le OO.SS. sugli eventuali problemi organizzativi, normativi e formativi (con particolare riferimento alle problematiche connesse con l'introduzione della trazione elettrica).

**Art.31. UNA TANTUM (PM)**

**Art.32. ENTRATA IN VIGORE (PM)**

**Art.33. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

**33.1 PM Articolo sostituito dal Verbale di Accordo per integrazione "ad personam" del 16/2/2004 (All. 2.1)**

**Art.34. DICHIARAZIONE A VERBALE (PM)**

**Art.35. CLAUSOLA DI RISERVA (PM)**



ALLEGATO 1 TABELLE RETRIBUTIVE

**TABELLE RETRIBUTIVE AGGIORNATE AL 07 LUGLIO 2022**  
(Indice)

A) – Indennità mensile per 14 .....	pag. 21
B) – Indennità di presenza .....	pag. 22
C) – Risultato di esercizio .....	pag. 23
D) – Base calcolo trasferte impianti fissi .....	pag. 24
E) – PM - Base calcolo diarie personale viaggiante o impianti fissi in attività di trazione o scorta	
F) - Integrazione retribuzione aziendale al personale ex FSF e ex F.B.P.....	pag. 25
G) - Integrazioni retribuzione aziendale ad personam .....	Pag. 26
H) – Retribuzioni ad personam ex FSF, ex FP, ex FBP, ex FPS, ex Ferrovie Reggiane .	Pag. 26



A) INDENNITA' MENSILE X 14							
	FIGURE PROFESSIONALI	Parametro	VALORE A.A.7/7/03	VAL.AGG.MENS A.A.7/7/03	AUMENTO AA 10/12/07	AUMENTO AA DAL 1/7/09	TOTALE DAL 1/7/09
1	Responsabile Unità Amministrativa/Tecnica Complessa	250	240,00	-	117,19	46,88	404,06
2	Capo Unità Organizzativa Amministrativa/Tecnica	230	210,00	-	107,81	43,13	360,94
3	Professional	230	210,00	50,00	107,81	43,13	410,94
4	Coordinatore	210	201,00	50,00	98,44	39,38	388,81
5	Coordinatore Ferroviario (Pos. 2)	210	201,00	50,00	98,44	39,38	388,81
6	Capo Unità Tecnica	205	199,00	50,00	96,09	38,44	383,53
7	Coordinatore di Ufficio	205	199,00	50,00	96,09	38,44	383,53
8	Coordinatore Ferroviario (Pos. 1)	202	198,00	50,00	94,69	37,88	380,56
9	Specialista Tecnico Amministrativo	193	195,00	-	90,47	36,19	321,66
10	Capo Stazione	193	172,00	-	90,47	36,19	298,66
11	Capo Operatori	188	169,00	35,00	88,13	35,25	327,38
12	Operatore Certificatore	180	167,00	-	84,38	33,75	285,13
13	Collaboratore di Ufficio	175	166,00	-	82,03	32,81	280,84
14	Operatore Tecnico	170	160,00	-	79,69	31,88	271,56
15	Operatore Tecnico (con funz. da C. Sq. Op./ e Coord. M.A.)	170	160,00	35,00	79,69	31,88	306,56
16	Operatore Qualificato (Pos. 2)	160	157,00	-	75,00	30,00	262,00
17	Operatore di Gestione	158	156,00	-	74,06	29,63	259,69
18	Operatore di Movimento e Gestione	158	156,00	-	74,06	29,63	259,69
19	Operatore Qualificato di Ufficio (Pos. 2)	155	155,00	-	72,66	29,06	256,72
20	Operatore di Stazione (Pos. 2)	143	151,00	-	67,03	26,81	244,84
21	Operatore Qualificato (Pos. 1)	140	150,00	-	65,63	26,25	241,88
22	Operatore Qualificato di Ufficio (Pos. 1)	140	144,00	-	65,63	26,25	235,88
23	Operatore di Stazione (Pos. 1)	139	143,00	-	65,16	26,06	234,22
24	Operatore di Ufficio	130	141,00	-	60,94	24,38	226,31
25	Operatore di Manutenzione	130	141,00	-	60,94	24,38	226,31
26	Capo Squadra Ausiliari	121	122,00	-	56,72	22,69	201,41
27	Operatore Generico	116	120,00	-	54,38	21,75	196,13
28	Ausiliario	110	110,00	-	51,56	20,63	182,19
29	Ausiliario Generico	100	107,00	-	46,88	18,75	172,63

B)	INDENNITA' DI PRESENZA FIGURE PROFESSIONALI	Parametro	(a)	(b)
			valore x 5 giorni	valore x 6 giorni
	<b>Valori incrementati in base ad Accordo 21/7/2014 di € 0,60 su 5 giorni e € 0,50 su 6 giorni.</b>			
1	Responsabile Unità Amministrativa/Tecnica Complessa	250	6,03	5,02
2	Capo Unità Organizzativa Amministrativa/Tecnica	230	5,54	4,62
3	Professional	230	5,54	4,62
4	Coordinatore	210	5,06	4,22
5	Coordinatore Ferroviario (Pos. 2)	210	5,06	4,22
6	Capo Unità Tecnica	205	4,94	4,12
7	Coordinatore di Ufficio	205	4,94	4,12
8	Coordinatore Ferroviario (Pos. 1)	202	4,87	4,06
9	Specialista Tecnico Amministrativo	193	4,65	3,88
10	Capo Stazione	193	4,65	3,88
11	Capo Operatori	188	4,53	3,78
12	Operatore Certificatore	180	4,34	3,62
13	Collaboratore di Ufficio	175	4,22	3,51
14	Operatore Tecnico	170	4,10	3,41
15	Operatore Tecnico (con funz. da C. Sq. Op./ e Coord. M.A.)	170	4,10	2,92
16	Operatore Qualificato (Pos. 2)	160	3,86	3,21
17	Operatore di Gestione	158	3,81	3,17
18	Operatore di Movimento e Gestione	158	3,81	3,17
19	Operatore Qualificato di Ufficio (Pos. 2)	155	3,74	3,11
20	Operatore di Stazione (Pos. 2)	143	3,45	2,46
21	Operatore Qualificato (Pos. 1)	140	3,38	2,40
22	Operatore Qualificato di Ufficio (Pos. 1)	140	3,37	2,81
23	Operatore di Stazione (Pos. 1)	139	3,35	2,39
24	Operatore di Ufficio	130	3,13	2,61
25	Operatore di Manutenzione	130	3,13	2,61
26	Capo Squadra Ausiliari	121	2,92	2,43
27	Operatore Generico	116	2,80	2,32
28	Ausiliario	110	2,65	2,20
29	Ausiliario Generico	100	2,41	2,00

C)	RISULTATO DI ESERCIZIO					TOTALE
	In base ad Accordo 21/7/2014	PARAMETRO	INDICATORI			
	FIGURE PROFESSIONALI		Economico	Puntualità	Guasti	
1	Resp. Unità Amministrativa/Tecnica Complessa	250	882,35	367,65	367,65	1.617,65
2	Capo Unità Organizzativa Amministrativa/Tecnica	230	811,76	338,24	338,24	1.488,24
3	Professional	230	811,76	338,24	338,24	1.488,24
4	Coordinatore	210	741,18	308,82	308,82	1.358,82
5	Coordinatore Ferroviario (Pos.2)	210	741,18	308,82	308,82	1.358,82
6	Capo Unità Tecnica	205	723,53	301,47	301,47	1.326,47
7	Coordinatore di Ufficio	205	723,53	301,47	301,47	1.326,47
8	Coordinatore Ferroviario (Pos.1)	202	712,94	297,06	297,06	1.307,06
9	Specialista Tecnico Amministrativo	193	681,18	283,82	283,82	1.248,82
10	Capo Stazione	193	681,18	283,82	283,82	1.248,82
11	Capo Operatori	188	663,53	276,47	276,47	1.216,47
12	Operatore Certificatore	180	635,29	264,71	264,71	1.164,71
13	Collaboratore di Ufficio	175	617,65	257,35	257,35	1.132,35
14	<b>Operatore Tecnico</b>	<b>170</b>	<b>600,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1.100,00</b>
15	Operatore Tecnico (con funz. Da C.Sq.Op./ e Coord.M.A.)	170	600,00	250,00	250,00	1.100,00
16	Operatore Qualificato (Pos. 2)	160	564,71	235,29	235,29	1.035,29
17	Operatore di Gestione	158	557,65	232,35	232,35	1.022,35
18	Operatore di Movimento e Gestione	158	557,65	232,35	232,35	1.022,35
19	Operatore Qualificato di Ufficio (Pos. 2)	155	547,06	227,94	227,94	1.002,94
20	Operatore di Stazione (Pos. 2)	143	504,71	210,29	210,29	925,29
21	Operatore Qualificato (Pos. 1)	140	494,12	205,88	205,88	905,88
22	Operatore Qualificato di Ufficio (Pos. 1)	140	494,12	205,88	205,88	905,88
23	Operatore di Stazione (Pos. 1)	139	490,59	204,41	204,41	899,41
24	Operatore di Ufficio	130	458,82	191,18	191,18	841,18
25	Operatore di Manutenzione	130	458,82	191,18	191,18	841,18
26	Capo Squadra Ausiliari	121	427,06	177,94	177,94	782,94
27	Operatore Generico	116	409,41	170,59	170,59	750,59
28	Ausiliario	110	388,24	161,76	161,76	711,76
29	Ausiliario Generico	100	352,94	147,06	147,06	647,06

D)	BASE CALCOLO TRASFERTE IMPIANTI FISSI		(a)	(b)
	FIGURE PROFESSIONALI	Parametro	IN RETE	FUORI RETE
1	Responsabile Unità Amministrativa/Tecnica Complessa	250	73,00	67,00
2	Capo Unità Organizzativa Amministrativa/Tecnica	230	69,00	62,00
3	Professional	230	69,00	62,00
4	Coordinatore	210	59,00	53,00
5	Coordinatore Ferroviario (Pos. 2)	210	59,00	53,00
6	Capo Unità Tecnica	205	59,00	53,00
7	Coordinatore di Ufficio	205	59,00	53,00
8	Coordinatore Ferroviario (Pos. 1)	202	55,00	50,00
9	Specialista Tecnico Amministrativo	193	55,00	50,00
10	Capo Stazione	193	55,00	50,00
11	Capo Operatori	188	53,00	48,00
12	Operatore Certificatore	180	52,00	47,00
13	Collaboratore di Ufficio	175	52,00	47,00
14	Operatore Tecnico	170	51,00	46,00
15	Operatore Tecnico (con funz. da C. Sq. Op./ e Coord. M.A.)	170	51,00	46,00
16	Operatore Qualificato (Pos. 2)	160	51,00	46,00
17	Operatore di Gestione	158	51,00	46,00
18	Operatore di Movimento e Gestione	158	51,00	46,00
19	Operatore Qualificato di Ufficio (Pos. 2)	155	47,00	43,00
20	Operatore di Stazione (Pos. 2)	143	46,00	42,00
21	Operatore Qualificato di Ufficio (Pos. 1)	140	46,00	42,00
22	Operatore Qualificato (Pos. 1)	140	46,00	42,00
23	Operatore di Stazione (Pos. 1)	139	46,00	42,00
24	Operatore di Ufficio	130	44,00	40,00
25	Operatore di Manutenzione	130	44,00	40,00
26	Capo Squadra Ausiliari	121	43,00	38,00
27	Operatore Generico	116	43,00	38,00
28	Ausiliario	110	41,00	37,00
29	Ausiliario Generico	100	41,00	37,00

Tabella E - PM - Base calcolo diarie personale viaggiante o impianti fissi in attività di trazione o scorta

F)	INTEGRAZIONE RETRIBUZIONE AZIENDALE (X 14 Mensilità) AL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2000 DELLA EX FSF E FBP		
	FIGURE PROFESSIONALI	Parametro	Valore riparametrato
1	Responsabile Unità Amministrativa/Tecnica Complessa	250	44,12
2	Capo Unità Organizzativa Amministrativa/Tecnica	230	40,59
3	Professional	230	40,59
4	Coordinatore	210	37,06
5	Coordinatore Ferroviario (Pos. 2)	210	37,06
6	Capo Unità Tecnica	205	36,18
7	Coordinatore di Ufficio	205	36,18
8	Coordinatore Ferroviario (Pos. 1)	202	35,65
9	Specialista Tecnico Amministrativo	193	34,06
10	Capo Stazione	193	34,06
11	Capo Operatori	188	33,18
12	Operatore Certificatore	180	31,76
13	Collaboratore di Ufficio	175	30,88
14	Operatore Tecnico	170	30,00
15	Operatore Tecnico (con funz. da C. Sq. Op./ e Coord. M.A.)	170	30,00
16	Operatore Qualificato (Pos. 2)	160	30,00
17	Operatore di Gestione	158	27,88
18	Operatore di Movimento e Gestione	158	27,88
19	Operatore Qualificato di Ufficio (Pos. 2)	155	27,35
20	Operatore di Stazione (Pos. 2)	143	25,24
21	Operatore Qualificato di Ufficio (Pos. 1)	140	24,71
22	Operatore Qualificato (Pos. 1)	140	24,71
23	Operatore di Stazione (Pos. 1)	139	24,53
24	Operatore di Ufficio	130	22,94
25	Operatore di Manutenzione	130	22,94
26	Capo Squadra Ausiliari	121	21,35
27	Operatore Generico	116	20,47
28	Ausiliario	110	19,41
29	Ausiliario Generico	100	17,65

**G – Integrazione retribuzione aziendale ad personam**

g)	Personale ex FBP	VALORE
1	CAPRARA CLAUDIA	€ 25,00
2	TRENTINI BARBARA	€ 25,00
3	ANSALONI ANDREA	€ 10,00
4	DAL MONTE MIRCO	€ 27,00
5	CERVELLATI DAVIDE	€ 35,00

**H – Retribuzioni ad personam**

Retribuzioni ad personam ex FSF

h)	Ex indennità di alloggio (x 12 mensilità)	
1	MORETTI MARCO G.	€ 80,67

Retribuzioni ad personam ex FP

h)	Ex CAU residue ( X 14 mensilità)	VALORE
1	MARCHETTI MAURO	€ 56,81

Retribuzioni ad personam ex FBP

h)	Ex indennità di alloggio (x 12 mensilità)	VALORE
1	CAVARA ANTONIO	€ 109,74

Retribuzioni ad personam ex FERROVIE REGGIANE

	Riferimento art. 14.14 BIS Accordo 18/11/2009 - € 110,00 Ad Personam	Valore Residuo
1	CANTARELLI MILIAM	€ 76,00
2	D'AURIA VINCENZO	€ 36,63
3	FONTANA LORENZO	€ 72,40
4	GIGLIOLI GIORDANO	€ 78,00
5	GUIDOTTI MAURIZIO	€ 76,00
6	MAGNANI MIRIANO	€ 76,00
7	RABOTTI DANIELE	€ 76,00
8	RUOZZI ENRICO	€ 82,00
9	TOSI ROBERTO	€ 72,40
10	ZAMPINETI DANIELE	€ 78,00

ALLEGATO 2 – NORMATIVA SETTORE FERROVIARIO PM

ALLEGATO 3 NORMATIVA SETTORE AUTOLINEE PM

ALLEGATO 4 NORMATIVA PROBLEMATICHE VARIE

NORMATIVA PROBLEMATICHE VARIE

INDICE

A.	MODALITÀ TECNICHE DI EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ GIORNALIERA E DEL TICKET RESTAURANT.....	25
B.	TRASFERIMENTI DI SEDE.....	25
C.	TRASFERIMENTI DI SEDE PER CONCORSI.....	25
D.	TRATTAMENTO BENEFIT.....	26
E.	REGOLAMENTAZIONE DELLA CONCESSIONE DI "BREVI PERMESSI" AL PERSONALE DEGLI IMPIANTI FISSI...	26
F.	TRASFORMAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IN PERMESSI RETRIBUITI O RIPOSI COMPENSATIVI.....	26
G.	PARI OPPORTUNITA' .....	26
H.	MEDICINA PREVENTIVA.....	26
I.	DISCIPLINA DEI QUADRI .....	27
L.	MASSA VESTIARIO .....	28





## A. MODALITÀ TECNICHE DI EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ GIORNALIERA E DEL TICKET RESTAURANT

L'orario di servizio giornaliero o di turno dei singoli impianti è stabilito dall'azienda con appositi ordini di servizio in conformità a quanto previsto nel presente accordo.

### 1. Ticket restaurant

1.1 qualora il lavoratore sia autorizzato a fruire di brevi permessi il cui ammontare complessivo, nel corso della giornata, sia inferiore alla metà dell'orario giornaliero o di turno verrà riconosciuto al lavoratore il ticket restaurant;

1.2 qualora il lavoratore sia autorizzato a fruire di mezza giornata di congedo non verrà riconosciuto al lavoratore il ticket restaurant;

1.3 qualora il lavoratore sia autorizzato a fruire di brevi permessi il cui ammontare complessivo, nel corso della giornata, sia superiore alla metà dell'orario giornaliero o di turno non verrà riconosciuto il ticket restaurant;

1.4 Si precisa che il ticket deve essere corrisposto solo per i giorni di effettiva presenza in azienda. Pertanto vanno esclusi dalla fruizione di tale istituto tutti quei casi in cui si realizzano assenze dalla produzione. Il ticket andrà, altresì, corrisposto nei casi di assenze dovute a permessi sindacali per partecipare a riunioni convocate dall'azienda ed a permessi sindacali retribuiti fruiti per altre cause nei limiti stabiliti dagli accordi vigenti.

### 2. Indennità giornaliera

2.1 qualora il lavoratore sia autorizzato a fruire di brevi permessi il cui ammontare complessivo, nel corso della giornata, sia inferiore alla metà dell'orario giornaliero o di turno verrà riconosciuto al lavoratore l'intero ammontare dell'indennità giornaliera;

2.2 qualora il lavoratore sia autorizzato a fruire di mezza giornata di congedo verrà riconosciuto al lavoratore la metà dell'indennità giornaliera;

2.3 qualora il lavoratore sia autorizzato a fruire di brevi permessi il cui ammontare complessivo, nel corso della giornata, sia superiore alla metà dell'orario giornaliero o di turno non verrà riconosciuto nessun importo a titolo di indennità giornaliera.

## B. TRASFERIMENTI DI SEDE

### Punto modificato ed integrato dal Verbale di Accordo 21/1/2016 (All. 39)

Nel caso che si verificano esuberi, previo confronto fra le parti, del personale in determinate residenze di servizio, anche con riguardo a specifici profili professionali, e sia possibile, in luogo delle procedure vigenti, utilizzare tali lavoratori in altre residenze, l'Azienda procederà al trasloco di questi ultimi, previo esame congiunto della situazione con le R.S.A./R.S.U..

In tale sede, su specifica richiesta del lavoratore, sarà verificata la possibilità di un trasferimento presso residenze meno distanti o di maggior gradimento dell'interessato, anche se relative a posizioni lavorative inferiori rispetto al profilo professionale rivestito, purché vi sia un effettivo fabbisogno ed il lavoratore venga ritenuto idoneo fisicamente e professionalmente per la nuova attività.

Il trasferimento potrà essere condizionato da una clausola che preveda, su richiesta dell'interessato, la possibilità di essere riassegnato alla residenza di partenza, qualora, in sede di esame congiunto, si riscontri la ragionevole possibilità che nel quinquennio successivo si determini, nella residenza di partenza, un effettivo fabbisogno nello stesso profilo professionale assegnato al lavoratore che è stato trasferito, ovvero nel superiore profilo professionale rivestito prima del trasferimento e, comunque, ferma restando la relativa idoneità.

I lavoratori con gravi e documentate situazioni di disagio fisico e/o familiare hanno, su richiesta, titolo preferenziale per essere esclusi, ove possibile, dalla graduatoria di trasferimento. Ove il trasferimento non sia evitabile, l'Azienda garantirà, nei limiti del possibile, regimi di orario compatibili con la situazione evidenziata dal lavoratore, anche mediante ricorso a forme di part time.

## C. TRASFERIMENTI DI SEDE PER CONCORSI

Visto l'interesse comune a favorire l'arricchimento del patrimonio professionale, lo sviluppo di carriera ed una ottimale utilizzazione di tutto il personale dipendente;

Al fine di incentivare, per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, la partecipazione di tutti i lavoratori, purché in possesso dei prescritti requisiti, a selezioni e/o concorsi interni;

Per compensare il disagio del trasferimento, al lavoratore risultato vincitore della selezione e/o del concorso bandito per una residenza di servizio diversa da quella del vincitore medesimo sarà corrisposta una indennità mensile stabilita, per il parametro 170, in € 555,00 da riparametrare.

Tale indennità, denominata "INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO", sarà corrisposta per N. 6 mesi dalla data in cui il lavoratore assumerà servizio nella nuova sede.

L'indennità medesima non è utile per la base di computo del T.F.R., né ha effetti su alcun istituto di legge e/o contrattuale essendo già comprensiva delle relative incidenze. L'indennità sarà riconosciuta solo per trasferimenti da residenze di servizio diverse da quelle di pertinenza della ex G.C.G. cui apparteneva la residenza di servizio nella quale operava l'agente al momento dell'espletamento del concorso.

Il trattamento previsto nel presente articolo è fruibile una sola volta nel corso dell'attività lavorativa di ciascun agente.

#### **D. TRATTAMENTO BENEFIT PM**

#### **E. REGOLAMENTAZIONE DELLA CONCESSIONE DI "BREVI PERMESSI" AL PERSONALE DEGLI IMPIANTI FISSI**

Si stabilisce quanto segue:

- è consentita al personale degli impianti fissi la possibilità di richiedere di usufruire di "brevi permessi"; della durata minima di ore UNA e massima di ore DUE;
- la somma dei "brevi permessi" usufruiti in un mese sarà conteggiata in conto ferie; - eventuali particolari occorrenze documentate, di "brevi permessi" tipo cicli di cure mediche, saranno esaminate singolarmente su richiesta dell'interessato ai fini della necessaria autorizzazione e, se concessi, verranno recuperati in conto ferie.

#### **F. TRASFORMAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IN PERMESSI RETRIBUITI O RIPOSI COMPENSATIVI**

Confermando che le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere preventivamente autorizzate e debitamente giustificate, si concorda che l'agente interessato, in luogo del corrispettivo economico previsto dalle vigenti norme, possa richiedere la conversione delle prestazioni straordinarie in permessi retribuiti maggiorati del 10%.

Tale opportunità sarà attivabile solo se l'agente non ha residui ferie anni precedenti e se non in contrasto con le esigenze aziendali.

A tale scopo l'Azienda emanerà opportune disposizioni al fine di disciplinare la fruizione di tali permessi con particolare riguardo al limite minimo dei permessi stessi ed all'accumulo delle prestazioni straordinarie da fruire in permessi.

#### **G. PARI OPPORTUNITA'**

Le parti convengono sull'opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dal CCNL e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive ed ad individuare eventuali situazioni che non consentono un'effettiva parità nel lavoro. In relazione a ciò verrà effettuata congiuntamente tra FER e RSU/RSA, una verifica annuale al fine di:

- a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalla FER;
- b) in base allo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia, proporre, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, specifiche sperimentazioni al fine di individuare e rimuovere gli eventuali ostacoli di cui al primo capoverso.

#### **H. MEDICINA PREVENTIVA**

- A) Il fenomeno delle dipendenze da alcolismo, droga e tabagismo stanno sempre più interessando il mondo del lavoro, il quale non può quindi ignorare chi si trova a contatto con il problema e si trova comunque a gestirlo. In questo quadro è necessario trovare forme di solidarietà che rendano concreta la possibilità di un recupero del lavoratore interessato da tali fenomeni, ad una responsabile attività lavorativa. A tale proposito le parti concordano quanto segue:

- 1) In caso di dipendenza accertata (dai servizi socio sanitari o da altre strutture idonee), l'azienda provvederà ad invitare il lavoratore a sottoscrivere l'impegno a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero, in strutture pubbliche o private riconosciute dagli Enti Regionali o territoriali.
  - 2) L'azienda, utilizzando l'art. 24 del R.D. 8/1/1931 n. 148, a richiesta dell'interessato e dietro presentazione di certificazione sanitaria, provvederà, per tutto il periodo richiesto dal "programma terapeutico" (che non deve essere superiore a 18 mesi) a mantenere il posto di lavoro e la qualifica rivestita.
  - 3) L'azienda collaborerà, insieme alla R.S.A./R.S.U. Aziendale, al programma terapeutico precedentemente concordato con la struttura sanitaria per un eventuale utilizzo del lavoratore a metà-tempo o, se il "progetto terapeutico" lo prevede, al periodo di reinserimento protetto in azienda.
  - 4) L'azienda provvederà, ricorrendone le circostanze, alla corresponsione dell'assegno alimentare di cui all'art. 24 (ex Cassa Soccorso) e l'art. 46 della stessa legge n. 148 dell'8/1/31.
  - 5) Sino al termine del "progetto terapeutico" l'agente dovrà provvedere a trasmettere all'azienda la certificazione comprovante il mantenimento dell'impegno assunto al momento dell'accertata tossicodipendenza (vedi punto 1). La cadenza di tale certificazione sarà concordata con la struttura terapeutica.
  - 6) Al termine del "programma terapeutico" l'agente verrà reintegrato nelle mansioni della qualifica rivestita, se ritenuto idoneo.
  - 7) Qualora il dipendente affetto da tossicodipendenza non accetti di sottoporsi volontariamente alle cure previste al punto 1), entro un termine massimo di 6 (sei) mesi, si applicano i disposti dell'art. 27 del R.D. 8/1/1931 All. A n. 148.
  - 8) Qualora il dipendente in cura riabilitativa non ottemperi all'avvio dei certificati richiesti di cui al punto 5) entro le scadenze previste, decade dal diritto all'applicazione del presente accordo e si applicano i disposti dell'art. 27 sopra citato.
  - 9) Qualora il dipendente sia genitore di tossicodipendente e nel "progetto terapeutico" del familiare sia previsto un impegno saltuario o continuativo del dipendente, l'azienda potrà accordare permessi non retribuiti compatibilmente con le esigenze di servizio e su richiesta dell'interessato.
  - 10) Le parti, infine, rilevata l'insufficienza di esperienze specifiche in materia, concordano sull'opportunità di successive verifiche sulla efficacia del presente accordo.
- B) A seguito dell'utilizzo di video-terminali nell'ambito aziendale, le parti concordano di dare piena applicazione alle normative vigenti, al fine di tutelare i lavoratori che operano con detti strumenti.

### **I. DISCIPLINA DEI QUADRI**

**Articolo modificato ed integrato da Verbali di Accordi 27/10/2003 (All. 2), 21/6/2007 (All. 7) e 29/7/2008 (All. 13).**

#### **1. Individuazione**

I quadri si individuano, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13.5.1985 n° 190 e dal CCNL 27/11/2000, fra gli agenti compresi nell'area professionale 1 che svolgono le seguenti mansioni:

- a. al parametro 250, i dipendenti che svolgono funzioni di rilevante importanza e responsabilità con compiti di staff alla Direzione e partecipazione alle riunioni della stessa, ovvero che svolgono funzioni implicanti il coordinamento ed il controllo di unità organizzative di notevole importanza con discrezionalità operative.
- b. al parametro 230, i dipendenti che svolgono funzioni di rilevante importanza che implicano il coordinamento ed il controllo di unità organizzative importanti con responsabilizzazione per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. Ai singoli agenti individuati, le assegnazioni di cui sopra, saranno notificate per lettera ed accettate dagli stessi.

#### **2. Funzioni**

Oltre alle funzioni inerenti il posto ricoperto e proprie della qualifica rivestita, i quadri devono svolgere le seguenti funzioni:

- a) Analisi delle procedure e dei metodi di lavoro nei settori di competenza, finalizzate all'aumento della produttività e alla riduzione dei costi;
- b) Partecipazione a riunioni collegiali di vario livello per la programmazione ed il controllo del lavoro di competenza dei settori di appartenenza, ivi compreso il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- c) Aggiornamento e partecipazione a "commissioni giudicatrici" di concorsi, selezioni, abilitazioni ferroviarie nonché inchieste disciplinari;
- d) Aggiornamento, partecipazione e docenza a corsi formativi sulle materie di competenza;

- e) Rapporti deliberativi con le istanze sindacali nei limiti fissati dalla delega fornita dalla Direzione Aziendale per ciò che concerne l'organizzazione del lavoro nei vari settori nell'ambito delle normative esistenti;
  - f) Rapporti e relazioni esterne con le Ferrovie dello Stato, Asstra ed altri Enti.
3. Mutamento provvisorio di funzioni  
 Atteso che gli agenti individuati, come quadri fanno parte, a tutti gli affetti, del personale autoferrotranviario, anche nei loro confronti, con riferimento all'art. 6 della legge n° 190/85, trova applicazione la disciplina legislativa e contrattuale prevista per il restante personale dell'azienda. Lo svolgimento provvisorio di funzioni dirigenziali non determina l'attribuzione della relativa qualifica se non in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
- a) che l'assegnazione a funzioni dirigenziali avvenga con specifico provvedimento scritto da parte della Direzione previa delibera degli Organi Societari;
  - b) che la medesima assegnazione non abbia luogo per sostituire un dirigente assente con diritto alla conservazione del posto;
  - c) che lo svolgimento di tale funzione si protragga per almeno sei mesi continuativi, non sia prevista la copertura del posto tramite concorso ed il Ministero accordi il suo benessere.
4. Spese legali Al quadro viene garantita l'assistenza legale e la copertura delle spese di giudizio, sino alla sentenza definitiva, nei procedimenti civili o penali non dipendenti da dolo o colpa grave per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli.  
 L'azienda, inoltre, assumerà a proprio carico, anche attraverso eventuali polizze di assicurazione, gli eventuali danni arrecati dal quadro nello svolgimento delle attività sue proprie, purché non derivino da colpa grave o dolo.
5. Flessibilità degli orari In considerazione delle particolari funzioni espletate dai quadri, la distribuzione dell'orario di lavoro terrà conto delle oggettive esigenze di flessibilità connesse a tali funzioni.  
 Pertanto il quadro, avuto riguardo della organizzazione del lavoro in atto tenuto alla flessibilità degli orari, nel pieno rispetto dell'orario contrattuale assumendo a riferimento un orario medio su base periodica.
6. Norma di tutela Per quanto non espressamente stabilito dal presente accordo si fa riferimento a quanto previsto dall'Accordo Nazionale 27/11/2000.
7. Indennità PM
8. Indennità Aziendale PM

**L. MASSA VESTIARIO**

Agli agenti di Manutenzione, in ruolo e con contratto di formazione e lavoro, l'Azienda fornisce gratuitamente la massa vestiario di seguito elencata con la periodicità di fianco indicata.  
 Vengono indicati, per servizio, i profili professionali degli agenti interessati alla fornitura in oggetto.  
 Agli agenti abilitati, ed utilizzati, in attività di trazione e scorta del settore ferroviario verrà fornita anche la massa vestiario prevista per il servizio ferroviario con periodicità raddoppiata.

**PM - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO**

**PM - SERVIZIO FERROVIARIO**

- PM - Capo Stazione

D O T A Z I O N E	PERIODICITA'
1 berretto estivo	anni 1
1 berretto invernale	anni 1
1 divisa estiva (pantalone o gonna + giacca)	anni 1
1 divisa invernale (pantalone o gonna + giacca)	anni 1
2camicie a manica lunga	anni 1
2camicie a manica corta	anni 1
1 impermeabile in tessuto sintetico	anni 3
1Giubba di pelle o giaccone goretex	anni 3
1 Cravatta	anni 1

**PM - MANUTENZIONE OFFICINE**

**MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA/MANOVRATORI**

- Capo Operatori apparati infrastruttura
- Capo Squadra Operatori di manovra
- Capo Unità Tecnica apparati infrastruttura
- Operatore di manutenzione apparati infrastruttura
- Operatore generico apparati infrastruttura
- Operatore qualificato apparati infrastruttura
- Operatore tecnico apparati infrastruttura

DOTAZIONE	PERIODICITA'
1 berretto estivo	anni 1
1 berretto invernale	anni 1
1 tuta da lavoro estiva	anni 1
1 tuta da lavoro invernale	anni 1
2 camicie a manica lunga in tessuto Oxford	anni 1
2 camicie a manica corta in tessuto Oxford	anni 1
1 paio di scarpe da lavoro antinfortunistiche	anni 1
1 impermeabile giallo in tela gommata	anni 3
1 giacca a vento ad alta visibilità	anni 3
1 paio scarponcini invernali	anni 1

N.B.: La durata è stabilita in via ordinaria. E' prevista la sostituzione di indumenti divenuti inservibili (tranne i berretti).

Handwritten signatures in blue ink, including several stylized initials and full names, located at the bottom of the page.

N.	Parti	In data	Oggetto
1	FER/OO.SS	07/07/2003	Accordo di secondo livello FER
2	FER/OO.SS.	27/10/2003	Accordo Quadri
2.1	FER/OO.SS.	16/02/2004	Accordo per integrazione "ad personam"
3	FER/OO.SS.	01/03/2004	Accordo sulla modalità di erogazione dell'anticipo del TFR
4	FER/OO.SS.	30/07/2004	Accordo sul lavoro a tempo parziale – (part time)
5	FER/OO.SS.	16/03/2005	Integrazione accordo aziendale 07/07/2003 – Indennità di formazione
6	FER/OO.SS.	19/12/2005	Pre-accordo di secondo livello e relazioni ind.li
7	FER/OO.SS.	21/06/2007	Accordo quadri - modifiche alla normativa
7.1	FER/OO.SS.	01/07/2007	Accordo sulla delimitazione dei tronchi lavori linea FE-Codigoro
8	FER/OO.SS.	20/07/2007	Accordo Integrazione indennità di formazione Istruttori
9	FER/OO.SS.	10/10/2007	Accordo con UGL di adesione all'accordo di II livello del 07 07 2003 e integrativi
10	FER/OO.SS.	10/12/2007	Ipotesi di Accordo Integrativo FER
10.1	FER/OO.SS.	14/12/2007	Verbale di accordo sindacale ai sensi art 47 L 428 90 cessione ATCM in FER
10.2	FER/OO.SS.	15/05/2008	Accordo Armonizzazione personale ATCM in FER
11	FER/OO.SS.	04/07/2008	Verbale di accordo commissione tecnica (rimodulazione 38 ore)
12	FER/OO.SS.	25/07/2008	Assegnazione nuovi profili professionali
13	FER/OO.SS.	29/07/2008	Accordo Quadri
14	FER/OO.SS.	04/08/2008	Accordo DOTE e Verbale Commissione Tecnica
14.1	FER/OO.SS.	11/12/2008	Verbale di accordo sindacale ai sensi art 47 L 428 90 ACT in FER
14.2	Com. FER	18/12/2008	Comunicazione alle OO.SS. di cessione ramo di ATC a FER
15	FER/OO.SS.	15/05/2009	Accordo di integrazione agli accordi aziendali sulle relazioni industriali
16	FER/OO.SS	18/05/2009	Accordo settore infrastruttura DCO – DOTE- TE
16.1	FER/OO.SS	28/05/2009	Ipotesi di verbale di accordo per la confluenza di in FER di ACT Reggio E
16.2	FER/OO.SS	24/07/2009	Accordo commissioni tecniche armonizzazione contrattuale ACT Reggio
17	FER/OOSS	18/09/2009	Accordo sulla definizione per il personale ex ACT confluito in FER di integrazione retribuzione aziendale ad personam – personale ML e IE
18	FER/OO.SS.	15/04/2010	Accordo Istruttori
18.1	FER/OO.SS.	01/07/2010	Regolamento Provvisorio Sciopero (non firmato)
19	FER/OO.SS.	13/07/2010	Integrazione Accordo Istruttori
20	FER/OO.SS.	27/09/2010	Indennità accertamenti tossicologici
20.1	FER/OO.SS.	04/01/2011	Ipotesi di Accordo Territoriale Parma
21	FER/OO.SS.	26/09/2011	Accordo infrastruttura
21.1	FER/OO.SS.	30/01/2012	Rimborso km per utilizzo auto propria
21.2	FER/OO.SS.	30/01/2012	Estensione a 14 mensilità agli ad personam su 12 mesi
21.3	FER/OO.SS.	30/01/2012	Erogazione PDR 2011+Gen'12 anticipato a seguito di scissione-fusione
22	FER/OO.SS.	05/06/2013	Accordo sulla erogazione del premio di risultato per l'anno 2012 – sulla base di precedente normativa
23	FER/OO.SS.	05/06/2013	Accordo sul regolamento per il reclutamento di personale
24	FER/OO.SS.	05/06/2013	Allegato – Regolamento per il reclutamento di personale

25	FER/OO.SS.	25/07/2013	Accordo sulla videosorveglianza dell'accesso agli uffici della Direzione di Ferrara
25.1	FER/OO.SS.	13/11/2013	Accordo sulle agevolazioni di viaggio dei dipendenti e loro familiari
26	FER/OO.SS.	13/11/2013	Accordo aziendale di definizione del programma formativo degli operatori di manutenzione destinati a svolgere le proprie funzioni nel reparto I.E. assunti con contratto di A.P.
27	FER/OO.SS.	17/12/2013	Accordo di prepensionamento del personale
28	FER/OO.SS.	21/07/2014	Accordo per la definizione di un nuovo premio di risultato
28.1	FER/OO.SS.	10/09/2014	Costituzione sala monitoraggio – formazione del personale di stazione e gestione DOTE
29		24/09/2014	Accordo per la modifica dell'ipotesi di accordo del 10/09/2014
29.1	FER/OO.SS.	24/09/2014	Accordo per l'istituzione di una turnazione unica DCO/DOTE
30	FER/OO.SS.	06/10/2014	Accordo per la formazione di personale IE di Reggio Emilia da impiegare sulla Modena-Sassuolo
31	FER/OO.SS.	26/11/2014	Accordo per la istituzione di una commissione per analizzare il Contratto della Mobilità Area contrattuale Attività Ferroviarie
32	FER/OO.SS.	23/12/2014	Accordo sui turni del personale di movimento
33	FER/OO.SS.	18/02/2015	Accordo su argomenti da discutere
34	FER/OO.SS.	23/03/2015	Accordo per l'utilizzo del sistema di localizzazione satellitare degli automezzi aziendali
34.1	FER/OO.SS.	14/04/2015	Verbale di incontro di cui al verbale di accordo del 18/02/2015
35	FER/OO.SS.	11/06/2015	Accordo per il trattamento del lavoro notturno
36	FER/OO.SS.	01/07/2015	Verbale di incontro su analisi problematiche inerenti organizzazione FER
37	FER/OO.SS.	22/07/2015	Verbale di incontro per problematiche del trasferimento del relativo personale di movimento
38	FER/OO.SS.	21/01/2016	Accordo per il trasferimento di sede del personale
39	FER/OO.SS.	21/01/2016	Accordo per l'utilizzo di personale in caso di emergenza
40	FER/OO.SS.	15/02/2016	Accordo per la costituzione del DCO Unico
40.1	FER/OO.SS.	18/05/2016	Verbale di incontro per lo spostamento a Bologna Roveri della gestione del bivio Rivana
41	FER/OO.SS.	25/05/2016	Accordo per il rinnovo degli accordi del 17/12/12, 21/07/14, 24/09/14
42	FER/OO.SS.	21/12/2016	Verbale di incontro per rincontrarsi
43	FER/OO.SS.	08/02/2017	Verbale di Accordo organizzazione FER
44	FER/OO.SS.	17/03/2017	Accordo - Assunzioni
45	FER/OO.SS.	17/03/2017	Accordo - Internalizzazione
46	FER/OO.SS.	26/07/2017	Accordi di Prepensionamento 2017 – 2018
47	FER/OO.SS.	29/01/2018	Accordo Piano Formazione 2018
48	FER/OO.SS.	29/01/2018	Verbale incontro
49	FER/OO.SS.	07/02/2018	Verbale di accordo erogazione premio di risultato per internalizzazione lavorazioni Fer - anno 2017
50	FER/OO.SS.	04/04/2018	Accordo Movimento
51	FER/OO.SS.	04/04/2018	Accordo Istruttori

52	FER/OO.SS	12/07/2018	Accordo internalizzazioni lavorazioni FER 2018
53	FER/OO.SS	12/07/2018	Accordo per attivazione servizio di videosorveglianza FER
54	FER/OO.SS	07/09/2018	Verbale di incontro distacco 14 capi stazione in RFI - DCO Unico a Bologna
55	FER/OO.SS	12/10/2018	Verbale incontro verifica accordo formazione - autoproduzione - nuove figure professionali e separazione DCO DOTE
56	FER/OO.SS	12/10/2018	Accordo piano formazione 2018 e programma generale dei corsi
57	RER/FER/O O.SS	14/03/2019	Accordo su argomenti vari e revoca stato di agitazione
58	FER/ORSA	08/03/2019	Sottoscrizione da parte di ORSA COMU della normativa di Fer
59	FER/OO.SS	28/03/2019	Internalizzazione lavorazioni Fer 2018
60	FER/OO.SS	26/06/2019	Accordo Piano Formazione 2019
61	FER/OO.SS	15/07/2019	Accordo prepensionamento 2019
62	FER/OO.SS	08/10/2019	Accordo per "Progetto di internalizzazione lavorazioni FER - 2019" - unitario
62.a	FER/OO.SS	08/10/2019	Accordo per "Progetto di internalizzazione lavorazioni FER - 2019" - Orsa
63	FER/OO.SS	11/11/2019	Accordo Piano Formativo 2019 unitario
63.a	FER/OO.SS	11/11/2019	Accordo Piano Formativo 2019 Orsa
64	FER/OO.SS	09/01/2020	Stato di agitazione dell' 11/12/19 - 1^ fase procedure di raffreddamento
65	FER/OOSS	27/01/2020	Accordo Problematiche personale GC e DOTE - revoca stato di agitazione
66	FER/OO.SS	05/06/2020	Accordo Erogazione Premio Risultato 2019
66.b	FER/ORSA	05/06/2020	Accordo Erogazione Premio Risultato 2019 ORSA
67	FER/OO.SS	19/01/2021	Accordo Piano Formazione FER 2021
67.b	FER/ORSA	19/01/2021	Accordo Piano Formazione FER 2021 ORSA
68	FER/OO.SS	19/05/2021	Accordo Erogazione Premio Risultato 2020
69	FER/OO.SS	19/05/2021	Verbale Incontro Bilancio Esercizio e Premio Risultato 2020-Problemi Circolazione-Impianti Ferr. FER -Piano Formativo 2021-Esodo e Accompagnamento alla pensione del pers.
70	FER/OO.SS	26/05/2021	Accordo GC Indennità Domenicale - Festività lavorata- Ferie e Permessi - Orario di lavoro
70.b	FER/ORSA	26/05/2021	Accordo GC Indennità Domenicale - Festività lavorata- Ferie e Permessi - Orario di lavoro
71	FER/OO.SS	26/05/2021	Accordo Aggiornamento Piano Formazione FER 2021
71.b	FER/ORSA	26/05/2021	Accordo Aggiornamento Piano Formazione FER 2021
72	FER/OO.SS	26/05/2021	Verbale Incontro Problematiche GC, Impianti ferroviari FER, Piano Formativo 2021, Esodo e Accompagnamento alla pensione del Personale
73	FER/OO.SS	28/09/2021	Accordo Aggiornamento Piano Formazione FER 2021
73.1	FER/OO.SS	13/01/2022	Accordo Piano Formazione FER 2022
74	FER/OO.SS	17/02/2022	Accordo per aggiornamento al 31/12/2021 dell'elenco delle località in cui è attivo il servizio di videosorveglianza FER
75	FER/OO.SS	21/04/2022	Accordo per problematiche personale di movimento e DOTE
76	FER/OO.SS	18/05/2022	Accordo Erogazione Premio Risultato 2021
77	FER/OO.SS	16/06/2022	Accordo per organizzazione sala CCC per un periodo transitorio



Il presente documento "Accordo di secondo livello FER del 7/7/2003, riallineamento del 7/7/2022", viene sottoscritto a Bologna il 7 Luglio 2022 dai Rappresentanti

Per FER s.r.l.

Stefano MASOLA – Direttore Generale



Mauro CAVALLINI – Resp. U.O. Organizzazione e Sviluppo Personale

Per le OOSS

Francesco DONINI – FILT CGIL



Francesco BERTONE – FIT CISL



Max COLONNA – UILTRASPORTI



Marco MORETTI – UILTRASPORTI



Maurizio BUZZONI – FAISA CISAL



Andrea DEGLI ESPOSTI – FAISA CISAL



Marco CAVARA – ORSA TRASPORTI



